



## PROTOCOLLO

tra

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna nato a Bari il 26 dicembre 1971

e

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, (di seguito anche “CNDCEC”) con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, partita iva 09758941000, in persona del suo Presidente Dott. Massimo Miani, nato a Venezia il 24 gennaio 1961

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e, congiuntamente, anche “Parti”.

## PREMESSO CHE

l’Agenzia, quale Autorità doganale nazionale ha, tra le altre, la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione della politica commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica, favorendo il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali del sistema delle imprese;

il CNDCEC è un Ente Pubblico non Economico che, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal D. Lgs. n. 139/2005, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, cura e coordina le attività di formazione continua e obbligatoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili per consentire loro di svolgere la propria attività di assistenza alle imprese, in ottemperanza alla normativa nazionale e unionale, supportandone l’internazionalizzazione e contribuendo, in generale, allo sviluppo della competitività del tessuto economico e produttivo nazionale;

l’Agenzia e il CNDCEC hanno interesse a pianificare azioni, eventi e *focus* tematici che rendano agevole l’accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa doganale, al fine di contribuire allo sviluppo economico dell’Italia;

l'Agenzia e il CNDCEC hanno, altresì, interesse a condividere le conoscenze, le informazioni e le analisi dei *cluster* produttivi del Paese per individuare tematiche e istanze specifiche ed orientare la programmazione di concrete e mirate iniziative congiunte;

le sinergie tra l'Agenzia e il CNDCEC consentono di individuare nuove modalità e strumenti di collaborazione e coordinamento per la promozione dell'internazionalizzazione del tessuto economico e produttivo del Paese

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. L'Agenzia e il CNDCEC, in quanto soggetti istituzionali impegnati nel sostegno dell'internazionalizzazione, concordano:
  - a. di avviare un'azione sinergica mediante l'interazione degli strumenti conoscitivi e il raccordo tra il punto di vista degli operatori economici in Italia e le opportunità offerte dalla normativa doganale nazionale e unionale;
  - b. di realizzare eventi e progetti organici finalizzati al supporto all'internazionalizzazione e al rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane;
  - c. di promuovere analisi ed approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale che possano poi trovare applicazione presso le imprese italiane, anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

#### **Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. Per la disciplina delle modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti potranno essere stipulati accordi nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

#### **Art. 5 - Oneri**

1. Gli oneri relativi agli scambi e alla fornitura dei dati nonché alle attività di divulgazione e di formazione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

#### **Art. 6 - Durata**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo.
2. Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente [adm.direttore@pec.adm.gov.it](mailto:adm.direttore@pec.adm.gov.it) e [consiglio.nazionale@pec.commercialisti.gov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialisti.gov.it))

#### **Art. 7 – Riservatezza**

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003, novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l'altra Parte e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo.

#### **Art. 8 – Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.



### **Art. 9 – Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Roma, 2 ottobre 2020

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Il Direttore Generale  
(Dott. Marcello Minenna)

Consiglio nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Il Presidente  
(Dott. Massimo Miani)